

BGer 4A_173/2022 vom 10. Mai 2022

Bundesgericht, 2022-05-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_173_2022

FR: TF 4A_173/2022 du 10 mai 2022

IT: TF 4A_173/2022 del 10 maggio 2022

Erwägungen

E. 1

La III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con decisione 8 marzo 2022, integralmente accolto l'istanza provvisoria 18 settembre 2017 con cui la B._____ Srl ha chiesto al Tribunale di appello del Cantone Ticino di vietare, con la comminatoria penale dell' art. 292 CP , alla C._____ SA "di contattare direttamente o indirettamente i collaboratori e i consulenti scientifici dell'istante e/o ricercatori indipendenti, al fine di condizionarne il pensiero o l'operato relativamente a studi e/o pubblicazioni in merito al prodotto denominato D._____ " e "di diffidare qualsiasi terzo, in particolare ricercatori indipendenti e/o collaboratori dell'istante dal menzionare il marchio D._____ nell'ambito della loro attività e/o delle loro pubblicazioni". L'autorità cantonale ha precisato che "le spese saranno attribuite con la procedura di merito", la quale è stata avviata dall'istante con petizione il 25 agosto 2021 (ricorso pag. 3; v. anche sentenza 4A_165/2022 emanata in data odierna consid. 1).

E. 2

La C._____ SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile 8 aprile 2022 chiedendo, in via principale, che la predetta istanza cautelare sia respinta e in via subordinata l'annullamento del giudizio cantonale con il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

E. 3

La decisione impugnata è una decisione incidentale nel senso dell' art. 93 LTF , poiché i giudizi concernenti misure cautelari sono unicamente decisioni finali giusta l' art. 90 LTF se sono stati resi in una procedura indipendente, e cioè quando tali misure non sono emanate prima o durante la procedura principale e non sussistono unicamente per la durata di quest'ultima o alla condizione che la parte istante la avvii entro il termine impartito (DTF 144 III 475 consid. 1.1.1, con rinvii).

Una decisione incidentale ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 LTF può essere immediatamente attaccata al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Una tale impugnazione per motivi di economia processuale costituisce una deroga al principio secondo cui il Tribunale federale dovrebbe occuparsi di una causa una sola volta (DTF 144 III 475 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.2). La citata eccezione va quindi applicata in modo restrittivo, ricordato che le parti non perdono alcun diritto, poiché possono impugnare queste decisioni incidentali mediante ricorso contro la decisione finale nella misura in cui

influiscono su quest'ultima (art. 93 cpv. 3 LTF ; DTF 144 III 475 consid. 1.2; 138 III 94 consid. 2.2). Spetta pertanto al ricorrente spiegare perché sono date le condizioni della norma in discussione, fatti salvi i casi nei quali queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).

In concreto la ricorrente, che omette di esprimersi sulla natura della decisione impugnata, non spiega - né è ravvisabile - per quale motivo sarebbero dati i presupposti dell' art. 93 cpv. 1 LTF , che permettono un'impugnazione immediata di una decisione incidentale notificata separatamente dal merito. Ne segue che il ricorso si palesa manifestamente inammissibile.

E. 4

Da quanto precede discende che il gravame va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 maggio 2022

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.